



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
AUTORITÀ RESPONSABILE DEL "FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE" 2014-2020

Frequently Asked Questions

*in relazione all'Avviso
"Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei
Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)"*

pubblicato in data 22 aprile 2016 a valere sul

***Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020***

Versione del 10 Giugno 2016

N.B. Tale documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

Con le risposte che seguono si intende fornire un supporto immediato ai soggetti proponenti nel corso della fase di presentazione delle proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" adottato con Decreto del 22 aprile 2016 e pubblicato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).

1.1 In considerazione della capienza massima prevista per ogni singola struttura di accoglienza e del fatto che ciascun progetto deve obbligatoriamente garantire la disponibilità di 50 posti giornalieri, le strutture progettuali devono essere almeno 2?

Ciascun progetto deve garantire una disponibilità di 50 posti giornalieri di accoglienza per MSNA, articolati su più strutture di accoglienza, tenendo conto del limite massimo di 30 posti giornalieri di accoglienza per ciascuna struttura.

1.2 Nel caso in cui entro il termine di presentazione del progetto, non dovessero pervenire le lettere di adesione e le prese d'atto di tutti i soggetti interessati, si possono allegare successivamente?

Entro la data prevista per la trasmissione della proposta progettuale il soggetto proponente dovrà presentare la modulistica e la relativa documentazione indicata all'art. 9 dell'Avviso in oggetto.

La mancata presentazione, in sede di trasmissione della proposta progettuale, della documentazione indicata nel quesito non comporta l'inammissibilità della proposta stessa. L'Amministrazione in tale caso si riserva la facoltà di invitare il Soggetto Proponente a presentare, ad integrare o regolarizzare la proposta progettuale con la documentazione richiesta, entro un termine perentorio, stabilito dall'Amministrazione medesima, entro il quale l'interessato dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione richiesta.

1.3 I Soggetti Proponenti (capofila e/o partner) possono presentare una sola proposta progettuale o è ammissibile la presentazione di più proposte progettuali da realizzare in diverse Regioni?

I Soggetti Proponenti (capofila e/o partner) possono presentare/partecipare a più proposte progettuali, fermo sempre il limite previsto dall'art. 8.1 dell'Avviso, ovvero le attività esecutive dei singoli progetti finanziati dovranno essere realizzate nel territorio di una singola Regione o Provincia autonoma.

1.4 Le strutture progettuali possono essere ricomprese nell'ambito di uno stesso stabile?

Le strutture di accoglienza individuate nell'ambito di una proposta progettuale, possono essere ricomprese in uno stesso stabile, fermo restando il limite, per ciascuna di esse, di 30 posti di accoglienza giornalieri e ferma altresì l'autonomia e la separazione delle strutture. Inoltre la proposta progettuale dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'Avviso per ciascuna struttura individuata, con particolare riferimento a quella indicata all'art. 9.2 (autorizzazione, lettere di adesione, lettere di prese d'atto, planimetria).

1.5 In caso di Soggetto Proponente Associato, può far parte della partnership una s.r.l.?

La forma di s.r.l. non è compatibile con le previsioni dell'art. 4 dell'Avviso.

1.6 Le somme stanziare dall'avviso in riferimento vanno ad aggiungersi a quanto già stanziato per la prima accoglienza (45 euro/die) dal Ministero dell'interno o si sostituiscono ad esse e ad altre risorse stanziare sempre a favore dei MSNA?

L'Avviso pubblico "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" ha ad oggetto un intervento totalmente autonomo e differente da quello per cui il Ministero dell'Interno eroga un contributo agli Enti Locali. Si precisa, inoltre, che è vietato il doppio finanziamento per la conduzione delle medesime attività/servizi.

1.7 Come è da intendersi la dicitura riportata ai punti E ed F dell'art. 4.1 dell'avviso, ed in particolare "operanti nel settore di riferimento dell'avviso"? Inoltre, tale requisito è richiesto anche per gli eventuali partner di progetto?

Le tipologie di soggetti indicati all'art. 4.1 dell'Avviso si riferiscono sia al Beneficiario Capofila che ad eventuali partner individuati dalla proposta progettuale.

Il "settore di riferimento dell'Avviso" di cui al medesimo articolo, è quello relativo a servizi di in favore dei MSNA. In particolare, i soggetti proponenti dovranno avere un elevato livello di specializzazione in tale settore, infatti, tutte le figure individuate quali membri dell'équipe multidisciplinare di progetto, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito dell'immigrazione e/o nell'ambito dell'accoglienza e assistenza in favore di minori. Per l'operatore di vigilanza è richiesta un'adeguata esperienza.

1.8 Si chiede se, nel caso di strutture già accreditate e con personale già in forza, sia ugualmente necessario conformarsi alle caratteristiche dell'equipe multidisciplinare indicate nell'Avviso?

Anche nel caso di strutture già accreditate e con personale già in forze, all'interno di ciascuna proposta progettuale dovranno operare équipe multidisciplinari rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 6.2 dell'Avviso in oggetto. Pertanto, il personale eventualmente già in forze all'interno della/e struttura/e individuata/e, potrà essere mantenuto nella proposta progettuale qualora sia rispondente ai suddetti requisiti previsti dall'Avviso.

1.9 Come si provvede all'accreditamento delle strutture progettuali?

L'accreditamento/autorizzazione delle strutture deve essere rilasciato/a dalle Autorità competenti secondo la normativa regionale di riferimento.

Questa Amministrazione non ha nessuna competenza in merito alle procedure di accreditamento/autorizzazione delle strutture di accoglienza.

1.10 Le strutture progettuali possono essere localizzate su tutto il territorio nazionale o solo nelle aree più vicine ai luoghi di sbarco?

Le strutture progettuali possono essere situate in tutto il territorio nazionale e non necessariamente nelle aree più vicine ai luoghi di sbarco, fermi restando i limiti di cui all'art. 8.1 ovvero, le attività esecutive dei singoli progetti finanziati dovranno essere realizzate nel territorio di una singola Regione o Provincia autonoma.

1.11 Con riferimento all'équipe multidisciplinare prevista dall'avviso, è necessario che sia presente una équipe in ogni struttura progettuale oppure si tratta di una équipe unica per tutto il progetto?

All'interno di ciascuna proposta progettuale, dovrà operare un'équipe multidisciplinare costituita dalle figure indicate dall'art. 6.2 dell'Avviso in modo da assicurare servizi omogenei per tutte le strutture di accoglienza.

L'équipe multidisciplinare di progetto dovrà garantire servizi e copertura omogenei ed adeguati rispetto al numero di posti di accoglienza ed al numero delle strutture previsti nel progetto.

In particolare, tutte le figure individuate quali membri dell'équipe multidisciplinare di progetto, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito dell'immigrazione e/o nell'ambito dell'accoglienza e assistenza in favore di minori. Per l'operatore di vigilanza è richiesta un'adeguata esperienza. Tali requisiti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione, attraverso l'esame del piano di impegno delle risorse di cui alla lettera b) dell'art. 6.2 dell'Avviso.

1.12 E' possibile utilizzare alcuni dei posti di accoglienza presenti nelle strutture progettuali per finalità diverse da quelle individuate dall'Avviso?

Le strutture di accoglienza dovranno essere destinate in via esclusiva alla prima accoglienza dei MSNA.

1.13 E' possibile inserire nella proposta progettuale operatori professionali in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso relativamente all'ambito ed alla durata dell'esperienza ma con titoli di studio differenti da quelli espressamente previsti?

I membri dell'équipe multidisciplinare devono essere dotati dei requisiti richiesti dall'Avviso. In mancanza del titolo specificamente richiesto sono ammessi anche altri e diversi diplomi di laurea. Inoltre, al fine di qualificare l'esperienza in possesso, possono essere considerati anche corsi di specializzazione e/o ulteriori percorsi di formazione tali da garantire un'adeguata preparazione sul tema.

1.14 Come devono essere predisposte le lettere di adesione e di presa d'atto indicate dall'avviso?

Le lettere di adesione e l'ulteriore documentazione da allegare alla proposta progettuale dovranno essere prodotte da ciascun soggetto proponente in conformità ai modelli fac-simile pubblicati sul sistema informativo e reperibili al seguente link <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-qualificazione-del-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori>.

1.15 La mancata presentazione della documentazione indicata all'art. 9.2 dell'avviso

comporta l'inammissibilità della proposta progettuale?

La mancata presentazione, in sede di trasmissione della proposta progettuale, della documentazione indicata all'art. 9.2 non comporta l'inammissibilità della proposta stessa. L'Amministrazione in tale caso si riserva la facoltà di invitare il Soggetto Proponente a presentare, ad integrare o regolarizzare la proposta progettuale con la documentazione richiesta, entro un termine perentorio, stabilito dall'Amministrazione medesima, entro il quale l'interessato dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione richiesta.

1.16 L'Avviso fa riferimento ad una ricettività di massimo 30 posti per struttura e si richiede anche che le stesse siano autorizzate ai sensi della normativa regionale di riferimento. A tale proposito, si rappresenta che la Ns. normativa regionale prevede una ricettività massima di 12 posti per le strutture di pronta accoglienza. In ragione di tale differenza sostanziale, come ci si deve comportare a riguardo?

I requisiti previsti dall'avviso non confliggono con la normativa regionale di riferimento. L'avviso richiede infatti che ciascuna struttura garantisca fino ad un massimo di **30** posti di accoglienza per **50** posti progettuali complessivi, mentre la citata normativa regionale individua limiti più bassi. Pertanto, nel caso di specie, dovranno essere individuate – e quindi autorizzate/accreditate – tante strutture di accoglienza con la capienza consentita dalla normativa di riferimento, quante sono necessarie per raggiungere il numero totale di posti progettuali richiesti dall'Avviso (50). (Es. se la normativa prevede una ricettività massima di 12 posti per struttura, la proposta progettuale dovrà individuare un numero sufficiente di strutture per garantire i 50 posti progettuali richiesti).